

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Indice

Definizioni	3
1 Scopo della Procedura	5
2 Riferimenti normativi	5
3 Soggetti abilitati alla Segnalazione	5
4 Divieto di discriminazione nei confronti del soggetto segnalante	5
5 Oggetto della Segnalazione	6
6 Il contenuto delle Segnalazioni	7
7 Modalità e destinatari di invio delle segnalazioni	8
7.1 La Segnalazione interna	8
7.3 La Segnalazione esterna	9
7.4 La gestione delle Segnalazioni esterne	9
8 Obblighi di pubblicità	9
9 Archiviazione dei documenti e trattamento dei dati personali	10
10 Sanzioni	10
ALLEGATO 1 - Informativa Privacy	11

Definizioni

ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

CODICE DI COMPORTAMENTO O CODICE ETICO: Codice di Comportamento adottato dalla Società

COLLABORATORI: coloro che prestano la propria attività lavorativa sulla base di un rapporto di collaborazione che non costituisce un rapporto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori con contratti a progetto, lavoratori somministrati).

CONSULENTI: coloro che agiscono nell'interesse della Società sulla base di apposito mandato o di altro rapporto di consulenza o collaborazione.

DESTINATARI: tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti contrattuali con la Società.

DECRETO 231: il D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

DECRETO WHISTLEBLOWING: Decreto recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

DIPENDENTI: tutti i lavoratori subordinati della Società

DIVULGAZIONE PUBBLICA: atto con cui si rendono di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

FACILITATORE: una persona fisica che assiste il soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): Organismo collegiale istituito presso la Società ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 231/2001, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo.

PROCEDURA O PROCEDURA WHISTLEBLOWING: la presente procedura

RISCONTRO comunicazione al Soggetto segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare al Soggetto Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

SEGNALAZIONE: l'atto in forma scritta o orale, con il quale il Soggetto Segnalante segnala al Responsabile del procedimento un comportamento, che viola le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo

SEGNALAZIONE ESTERNA DI UNA VIOLAZIONE: l'atto, in forma scritto o orale, con il quale il soggetto segnalante segnala all'ANAC un comportamento, che viola le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo

SOGGETTO SEGNALANTE O SEGNALANTE: il soggetto che, in base a quanto stabilito nella presente Procedura, è legittimato a presentare una Segnalazione

PERSONA COINVOLTA: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

VIOLAZIONI: una “condotta illecita” attraverso qualsiasi atto e/o fatto od omissione, verificatosi nello svolgimento o comunque nel contesto dell’attività lavorativa della Società, che possa essere pregiudizievole per la integrità della Società ai sensi delle normative richiamate dal Decreto Whistleblowing.

1 SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023 pubblicato sulla G.U. del 15/03/2023 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. disciplina Whistleblowing) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione analisi e gestione delle Segnalazioni e descrive le modalità con le quali segnalare, in sicurezza e con piena riservatezza, comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l’interesse o l’integrità della Società di cui si è a conoscenza nello svolgimento/od in ragione della attività lavorativa o per la posizione ricoperta.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La principale normativa di riferimento è la seguente:

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della Responsabilità amministrativa della società e delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (2019 1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- Regolamento Europeo n. 679/2016 (“Regolamento” “GDPR”)

3 SOGGETTI ABILITATI ALLA SEGNALAZIONE

I Soggetti segnalanti sono i seguenti:

1. lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
2. liberi professionisti, consulenti e, in generale, i fornitori della Società: soggetti che forniscono i servizi, consulenziali e non e che, nell’ambito od in relazione allo svolgimento dell’attività, potrebbero trovarsi a segnalare comportamenti illeciti;
3. azionisti e persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Si precisa che la normativa è applicabile anche:

- a) alle persone segnalanti qualora segnalino o divulgino informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- b) alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato (es. informazioni riguardanti una violazione acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi delle trattative precontrattuali).

4 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO SEGNALANTE

In forza dell'art. 17 del Decreto Whistleblowing, nei confronti del Soggetto Segnalante che effettua una Segnalazione interna ai sensi della presente Procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono il licenziamento e le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e/o ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili o un obiettivo peggioramento delle stesse.

La tutela del Soggetto Segnalante si applica anche qualora la Segnalazione, interna o esterna, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto con la Società se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione, inoltre, si estendono anche:

- d) all'eventuale Facilitatore;
- e) alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del Soggetto Segnalante ovvero di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- f) ai colleghi di lavoro del Soggetto Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- g) agli enti di proprietà Soggetto Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le fattispecie considerate come "ritorsione" sono in ogni caso elencate all'art. 17, comma 4, del Decreto Whistleblowing a cui è fatto rinvio.

5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le Violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing (art. 2 comma 1 lett. a. D.Lgs. 24/2023) devono avere ad oggetto comportamenti atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

- i. **violazioni di disposizioni normative nazionali**, quali illeciti amministrativi, civili, penali e contabili;
- ii. **condotte illecite rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello**;
- iii. **illeciti commessi in violazione del diritto dell'Unione Europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione**¹

¹ Tali illeciti concernono:

- illeciti commessi in violazione della normativa UE nei settori dei contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Possano inoltre essere oggetto di Segnalazione:

- i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti potrebbero essere commesse
- le condotte volte ad occultare le Violazioni

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, comma. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

6 IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

La persona che effettua la segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di svolgere gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine la Segnalazione deve preferibilmente contenere le seguenti informazioni:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- b) se conosciuti, la data ed il luogo dove sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciuti, il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale, etc ...) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione di altri eventuali soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) ogni altra informazione utile che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni ben definiti. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano irrilevanti o destituite di fondamento.

-
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - atti od omissioni che riguardano il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi di capitali, ivi comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità di disposizioni dell'UE nei settori sopra indicati.

7 MODALITÀ E DESTINATARI DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni potranno essere recapitate tramite i canali di segnalazione interna ed esterna secondo la condizioni previste dal Decreto Whistleblowing.

7.1 LA SEGNALAZIONE INTERNA

L'art. 4 del Decreto Whistleblowing prevede:

- che la Società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, attivi "propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione";
- che la "gestione del canale di segnalazione sia affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata ad un soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato";
- che le "Segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero su richiesta del soggetto Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole".

La gestione delle Segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza della Società.

Le Segnalazioni interne potranno essere effettuate secondo uno dei seguenti canali:

1. tramite lettera indirizzata al Presidente dell'OdV presso Federazione Lombarda
2. tramite e-mail redigendo una Segnalazione scritta al seguente all'indirizzo: odv231@fedlo.bcc.it
3. il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

Come detto, la gestione e la verifica della fondatezza delle Violazioni contenute nelle Segnalazioni sono affidate all'Organismo di Vigilanza che si impegna a fornire l'avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 giorni.

Le Segnalazioni interne presentate ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse entro 7 giorni all'Organismo stesso.

Gli accertamenti sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione saranno svolti nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza effettuando gli opportuni riscontri e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti quando per la natura e complessità delle verifiche risulti necessario un loro coinvolgimento, così come di consulenti esterni.

Qualora l'Organismo di Vigilanza decida di avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali o di consulenti esterni per lo svolgimento degli approfondimenti necessari e delle indagini correlate al contenuto della Segnalazione, tanto le funzioni aziendali quanto i consulenti saranno tenuti al rispetto della massima riservatezza sul contenuto della Segnalazione medesima.

Nel corso dell'istruttoria l'Organismo di Vigilanza può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante.

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti.

In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

A conclusione dell'istruttoria o in altra fase del procedimento l'Organismo di Vigilanza assume le decisioni del caso motivandole, archiviando, ove del caso, la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia

ammissibile a motivo dell'infondatezza per assenza di elementi riconducibili alle violazioni previste dal Decreto o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione a fini sanzionatori di quanto accertato e/o degli opportuni interventi sul Modello.

Se dall'esito delle analisi e dalla valutazione emerge la validità della Segnalazione, il Consiglio di Amministrazione (ovvero i soggetti delegati dall'organo amministrativo) adotterà le misure necessarie a sanare definitivamente la violazione ed attuerà gli eventuali provvedimenti disciplinari.

La procedura di segnalazione deve concludersi entro 3 mesi dalla ricezione della Segnalazione o dall'avviso di ricevimento.

7.2 LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il canale di segnalazione esterna è affidato all'ANAC. La Segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 può avvenire solo se al momento della segnalazione ricorrono una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- b) il soggetto Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il soggetto Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il soggetto Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le Segnalazioni possono essere dirette all'ANAC sia in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) che in forma orale tramite linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o su richiesta dal Segnalante mediante un incontro diretto fissato entro un tempo ragionevole.

L'ANAC pubblica, in una sezione dedicata del proprio sito internet <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, i propri contatti e le istruzioni per l'uso del canale di segnalazione.

7.3 LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE

La gestione delle segnalazioni esterne è sostanzialmente simile a quella delle segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto l'onere per l'ANAC di comunicare al soggetto Segnalante l'esito finale della procedura, che può consistere anche nell'archiviazione della segnalazione, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 24/2023, ipotesi che ricorre nei casi in cui la Segnalazione riguardi violazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC.

Le attività condotte dall'ANAC in sede di ricevimento di una Segnalazione esterna sono dettagliatamente descritte agli artt. da 7 a 11 del Decreto Whistleblowing a cui è fatto rinvio.

8 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma. 1, lett. e) del Decreto Whistleblowing, il Responsabile del procedimento deve mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne.

È fatto obbligo, inoltre, di pubblicare le informazioni anche in una sezione dedicata del sito web della Società. La presente procedura sarà esposta in luoghi visibili ed accessibili a tutti i dipendenti e portata a conoscenza delle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Società tale da farle rientrare nel perimetro dei Soggetti Segnalanti.

9 ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le Segnalazioni ricevute al fine di garantire la tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue attività.

I documenti in formato elettronico sono conservati in archivio informatico protetto da credenziali di autenticazione conosciute solo dall'Organismo di Vigilanza.

I documenti cartacei sono archiviati presso un archivio il cui accesso è consentito al solo Organismo di Vigilanza.

I dati così raccolti ed archiviati saranno conservati dall'Organismo di Vigilanza - Responsabile del trattamento - per un periodo di 5 anni in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - "GDPR").

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

10 SANZIONI

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto Whistleblowing, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il sistema disciplinare della Società prevede a sua volta sanzioni nei confronti di coloro che la stessa Società ha accertato essere responsabili degli illeciti sopra riportati alle lettere a), b) e c).

Infine, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità in sede disciplinare, civile e penale di chi effettua la Segnalazione, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

La presente Procedura entra in vigore il 17 dicembre 2023

ALLEGATO 1 - Informativa Privacy

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Federazione Lombarda BCC, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta, in forza degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("Regolamento" "GDPR") a fornirLe informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alla gestione delle segnalazioni di *Whistleblowing* ricevute.

SEZIONE 1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Federazione Lombarda BCC, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Decorati al Valor Civile, n. 15, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche "Titolare"), tratterà i Suoi dati personali per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente informativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è contattabile all'indirizzo e-mail: privacy@fedlo.bcc.it

SEZIONE 2 – TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tipologia dei dati trattati.

Per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa il Titolare potrà venire a conoscenza, a seguito di una segnalazione ricevuta, dei seguenti dati personali (riferiti al segnalante nel caso in cui la segnalazione non sia anonima e, eventualmente, al segnalato e/o ad ulteriori soggetti terzi indicati nella segnalazione):

- Nome, cognome, inquadramento, sede di lavoro e recapiti;
- eventuali informazioni, che potrebbero includere anche dati di natura particolare, sul segnalato e/o su altri soggetti terzi contenute all'interno della segnalazione.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati sono trattati per attività istruttorie, accertamento dei fatti oggetto della segnalazione presentata e eventuale adozione di conseguenti provvedimenti. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed f) del Regolamento, tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali e necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, avuto riguardo all'obbligo di apertura di uno o più canali per la trasmissione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e per il perseguimento del connesso legittimo interesse del Titolare medesimo avente ad oggetto il mantenimento dell'integrità dell'organizzazione aziendale, nonché la prevenzione e la repressione di malversazioni, anche in attuazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231 della Società.

Qualora la segnalazione contenga dati di natura particolare, gli stessi saranno trattati dal Titolare ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento, al fine di consentire al Titolare medesimo di assolvere gli obblighi ed esercitare diritti specifici in materia di diritto del lavoro e, eventualmente, anche ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. f), al fine di consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

SEZIONE 3 - DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati a:

- a) gestore delle segnalazioni individuato dal Titolare nell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01
- b) posizioni organizzative incaricate di svolgere accertamenti sulla segnalazione nei casi in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati e/o per la conduzione delle relative attività di istruzione e/o trattazione. Ciò può avvenire solamente nel caso in cui sia preventivamente stato raccolto l'espresso consenso del segnalante stesso. L'espresso consenso è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

- c) soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria.

SEZIONE 4 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI

I dati così raccolti ed archiviati saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla segnalazione rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 lett. c) del GDPR nonché gli obblighi di legge a cui è tenuto il Titolare. Al termine di tale periodo i dati verranno cancellati o conservati, in forma anonima, per finalità statistiche o di storicizzazione.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno trattati all'interno del territorio dell'Unione Europea e non verranno diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, di trasferire i dati personali in Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 – MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto anche dalla normativa applicabile in materia di *whistleblowing*. I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale i medesimi dati e le relative modalità del loro trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Sono implementate idonee misure tecniche al fine di garantire la protezione dei dati e la loro riservatezza.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento:

- il diritto di accesso, che le consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- il diritto di rettifica, che le consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l'integrazione dei Suoi dati personali che risultino inesatti e/o incompleti;
- il diritto alla cancellazione, che le consente, in specifici casi previsti dall'art. 17 del Regolamento, di ottenere dal Titolare la cancellazione dei suoi dati personali;
- il diritto di limitazione di trattamento, che le consente, nelle specifiche ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, di limitare il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare;
- il diritto di opposizione, che le consente di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di particolari condizioni;
- il diritto alla portabilità dei dati, che le consente, in determinati casi e rispetto ai soli dati dallo stesso forniti, di poter chiedere la ricezione dei Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

L'interessato nei confronti del Titolare ha diritto di ottenere, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano e l'opposizione al trattamento medesimo; gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del GDPR inviando una e-mail a privacy@fedlo.bcc.it